

Legge di Bilancio 2020 – Arriva la stretta per i contribuenti in Regime Forfetario. Fuori dal regime agevolato chi percepisce redditi di lavoro dipendente ed assimilati oltre i 30.000 Euro.

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune modifiche al regime forfetario di cui alla legge 190/2014. Le novità riguardano:

1. il ripristino della condizione di incompatibilità per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati eccedenti l'importo di Euro 30.000;
2. l'introduzione di una nuova condizione di accesso in base alla quale il contribuente, nell'anno precedente, non deve aver sostenuto spese per personale dipendente per un importo complessivo superiore ad Euro 20.000 lordi;
3. l'inclusione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento o la determinazione di eventuali deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi genere, anche di natura non tributaria;
4. la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per coloro che, pur aderendo al regime forfetario, adottino facoltativamente la fatturazione elettronica.

Incompatibilità dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori ad Euro 30.000.

L'art. 1, comma 692, della Legge di Bilancio 2020 reintroduce una condizione di incompatibilità all'adozione del regime forfetario che era stata dapprima introdotta dalla legge di Bilancio 2016 e, successivamente, abrogata dalla Legge di Bilancio 2019.

La norma preclude la possibilità di applicazione del regime forfetario ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito "redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dei redditi..., eccedenti l'importo di Euro 30.000".

Nella quantificazione del limite di Euro 30.000 vanno ricompresi, oltre ai redditi di lavoro dipendente, anche eventuali pensioni percepite, le quali si considerano a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente.

La verifica del suddetto limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro. Letteralmente la norma si limita a precisare che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è "cessato", senza nulla aggiungere in merito alle cause di tale cessazione. Considerata la genericità dell'indicazione, dovrebbero rientrare nella casistica tanto le cessazioni per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore (licenziamento), quanto il caso di dimissioni volontarie del lavoratore.

La verifica dell'eventuale superamento della soglia deve essere riferita all'anno precedente a quello in cui si valuta la possibilità di accedere al regime forfetario. Quindi, al fine di verificare la permanenza all'interno del regime agevolato in relazione all'anno 2020, il professionista dovrà valutare l'eventuale superamento della soglia di Euro 30.000 con riferimento ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati conseguiti nell'anno 2019.

Il ripristino di tale condizione di incompatibilità comporterà inevitabilmente la fuoriuscita dal regime agevolato da parte di molti professionisti che, nell'anno 2019, hanno potuto applicare tale regime grazie alle semplificazioni introdotte lo scorso anno dalla vecchia legge di Bilancio 2019.

Si ricorda in ultimo che, in caso di superamento in corso d'anno del limite di Euro 30.000 di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, la fuoriuscita dal regime forfetario si verifica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è avvenuto tale evento.

Limite al costo del lavoro

Nel reintrodurre il limite di spesa per eventuali lavoratori dipendenti, anch'esso abrogato dalla vecchia Legge di Bilancio 2019, il legislatore ha elevato il precedente tetto da Euro 5.000 ad Euro 20.000.

Anche in questo caso il superamento di tale limite va riferito all'anno precedente.

Tra le spese che concorrono alla definizione di tale limite rientrano le spese per lavoratori dipendenti, per lavoro accessorio e per collaboratori coordinati e continuativi.

Reddito forfetario influente ai fini di deduzioni e detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2020 stabilisce per la prima volta che, qualora il riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non fiscale), sia legato al possesso di specifici requisiti reddituali, ai fini della determinazione del reddito complessivo del professionista si deve tenere conto anche del reddito conseguito nel regime forfetario.

Prima dell'emanazione di tale norma, era in dubbio se il reddito percepito nell'ambito del regime forfetario fosse influente ai fini della quantificazione delle detrazioni e deduzioni spettanti, in quanto lo stesso, essendo soggetto ad imposta sostitutiva, non veniva conteggiato all'interno del reddito complessivo del contribuente.

Regime premiale per l'adozione della fattura elettronica

Il legislatore, con l'intento di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, ha previsto in favore dei contribuenti in regime forfetario che adotteranno volontariamente la fatturazione elettronica a partire dall'anno 2020, la riduzione di un anno dei termini per l'accertamento fiscale.

Per coloro i quali adotteranno la fatturazione elettronica gli avvisi di accertamento potranno quindi essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo del 5° anno normalmente previsto.

Si ricorda, tuttavia, che con riferimento all'anno 2020 è ancora vietato l'utilizzo della fatturazione elettronica in relazione a prestazioni di carattere sanitario erogate e fatturate direttamente a cittadini privati.